


27041-21



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

UDIENZA PUBBLICA
DEL 09/04/2021

Rosa Pezzullo

- Presidente -

Sent. n. 2077

Alfredo Guardiano

Calaselice Barbara

R.G. n. 20157/2020

Tudino Alessandrina

Elena Carusillo

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza emessa il 15/10/2019 dalla Corte di Appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Perla Lori, che, riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

ce

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (omissis) , avv. (omissis) , ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 15 ottobre 2019 che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Napoli ha condannato l'imputato, parte e patrocinatore in una causa civile, in ordine al delitto di cui all'art. 595 cod. pen. consumato ai danni di (omissis) , difensore di controparte, del quale offendeva l'onore e la reputazione nel corpo di una comparsa conclusionale.

2. La difesa articola le proprie censure in quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 127 cod. proc. pen., lamenta che la Corte territoriale ha ommesso di dare esito alla richiesta di procedere alla correzione in cui era incorso il giudice di primo grado allorché, nel determinare la pena, aveva operato un giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, in realtà non contestata all'imputato.

2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge in relazione all'art. 595 cod. pen., lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto la diffusività della comparsa conclusionale, in realtà destinata solo al giudice ed alla controparte.

2.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge in relazione all'art. 599, comma 2, cod. pen., lamenta che la sentenza impugnata non ha riconosciuto l'esimente dello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui, in ragione del lasso temporale intercorso tra lo scritto asseritamente offensivo e il momento storico al quale le offese stesse si riferivano.

2.4 Con il quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., lamenta che nella sentenza non risultano adeguatamente motivati il profilo della oggettiva diffusività dello scritto e quello relativo alla consapevole potenziale diffusività dello stesso, ricollegata al ruolo di avvocato ricoperto dall'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

2. Nel caso di specie, la sentenza di appello può essere considerata a tutti gli effetti una "doppia conforme" della decisione di primo grado. Invero entrambe le sentenze concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, sì da poter essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). In particolare

l'integrazione tra le due motivazioni si rinviene nella circostanza che i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e nel fatto che i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01).

3. Quanto al primo motivo di ricorso -la richiesta di procedere alla correzione in cui era incorso il giudice di primo grado allorché, nel determinare la pena, aveva operato un giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, in realtà non contestata all'imputato- lo stesso non risulta sviluppato nell'atto di appello, né, diversamente da quanto evidenziato dalla difesa, al ricorso per cassazione risulta allegata una richiesta di correzione dell'errore.

Il motivo di ricorso è inammissibile perché non rispetta le indicazioni di cui al novellato art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. che, assegnando alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato il compito di predisporre un separato fascicolo, allegato all'impugnazione, nel quale deve essere inserita la copia degli atti specificamente indicati dal ricorrente, ha codificato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui perché il motivo sia ammissibile, occorre la specifica indicazione -e allegazione- da parte del ricorrente degli atti su cui si fonda la doglianza, al fine di consentirne il puntuale apprezzamento (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432-01). Nel caso di specie, il difensore ha ommesso di allegare gli atti dai quali avrebbe dovuto desumersi la fondatezza della censura sollevata.

Il motivo è inammissibile anche sotto altro profilo. Invero il ricorrente solleva per la prima volta nel giudizio di cassazione -peraltro in modo non autosufficiente- la censura relativa ad un errore già riscontrato e, comunque, riscontrabile nella pronuncia di primo grado, non evidenziata nell'atto di appello. Sicché ricorre nel caso di specie lo sbarramento posto dall'art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. a tenore del quale il ricorso è inammissibile se è proposto "per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello".

Inoltre, poiché la modalità di calcolo della pena non ha determinato il superamento dei limiti edittali stabiliti dalla norma e, dunque, non ha determinato l'irrogazione di una pena illegale, l'errore non è neanche rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017, Musumeci, Rv. 269748-01).

3.1 Manifestamente infondati sono anche il secondo e il quarto motivo di ricorso che possono essere trattati congiuntamente, in quanto involgono lo stesso tema sia pur sotto differenti profili.

In relazione alla censura secondo la quale il giudice avrebbe ommesso di rilevare che l'atto dal contenuto offensivo non fosse, in realtà, diretto a più persone, giova evidenziare come la comparsa conclusionale, contenente il fraseggio offensivo, afferente ad una controversia civile nella quale imputato e parte offesa erano parti avverse, non avesse certamente un destinatario unico, in quanto destinato ad essere conosciuto non solo dal giudice e dalla controparte, ma anche, quantomeno, dagli addetti alla cancelleria (Sez. 5, n. 30727 del 08/03/2019, De Feo, Rv. 276525-01). Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto che, in ragione della professione di avvocato svolta, (omissis) -avvezzo a frequentare gli uffici giudiziari- non potesse ignorare l'oggettiva diffusività dello scritto e, dunque, fosse ben consapevole delle conseguenze che il deposito dell'atto avrebbe prodotto, quantomeno in termini di conoscibilità da parte dei soggetti tenuti alla ricezione e all'inserimento nel fascicolo del procedimento.

3.2 Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso.

La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finchè duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l'immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, sicchè il trascorrere di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore (Sez. 5, n. 7244 del 06/07/2015, dep.2016, Presta, Rv. 267137-01; Sez. 1, n. 48859 del 07/10/2015, Pisano, Rv. 265220-01; Sez. 5, n. 8097 del 11/01/2007, Franciosi, Rv. 236541-01; Sez. 5, n. 13735 del 07/03/2006, Moncalvo, Rv. 233986-01).

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.


PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende.

Così deciso il 09/04/2021.

Il Consigliere estensore

Elena Carusillo



Il Presidente
Rosa Pezzullo

